

**Quesito 8:**

Si chiede di confermare che per la categoria T.03 possano esser vantati servizi appartenenti alla categoria IB.08/IVc.oIA.04/IIIc, trattandosi la prima di categoria del tutto nuova senza alcuna corrispondenza con l'ex legge 143/49

**Risposta:**

L'Art. 8 del dm 17.6.2016 (Classificazione delle prestazioni professionali) stabilisce:

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Pertanto, per quanto attiene alla categoria IB.08/IVc, non si ritengono accettabili i servizi appartenenti a questa categoria in quanto possiede un grado di complessità dello 0,5 ovvero minore rispetto a quello della categoria T.03 richiesto nel disciplinare di gara. Per quanto attiene invece alla categoria IA.04/IIIc si conferma la risposta al quesito n. 1 pubblicata sul sito [www.infrato.it](http://www.infrato.it).